

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

49° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 1° OTTOBRE 2001

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 16

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

LUNEDÌ 1° OTTOBRE 2001

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione

PROVERA

indi del Presidente della 2^a Commissione

CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 16,45.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

I senatori CALVI, AYALA e DALLA CHIESA chiedono che si attivi l'impianto audiovisivo interno.

Il presidente PROVERA ricorda che tale speciale forma di pubblicità è esclusa ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del Regolamento, essendo il disegno di legge stato assegnato alle Commissioni riunite in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(371-B) PIANETTA ed altri. – *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore BRUTTI desidera conoscere con precisione la data di assegnazione del provvedimento. Contesta, poi, la procedura seguita per la

convocazione, stigmatizzando che essa sia avvenuta senza seguire la procedura prevista dall'articolo 29 del Regolamento la quale – egli sottolinea – richiede un preventivo passaggio nell'Ufficio di Presidenza che è l'organo deputato alla programmazione dei lavori.

Non ritiene accettabile, poi, che a tale esito si sia potuti pervenire sulla base di una proposta di calendario che, non essendo stato asseverato dal voto dell'Assemblea, rende manifesto un modo di procedere che realizza una forzatura che politica, prima ancora che regolamentare. I ritmi accelerati che si vogliono imprimere al provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, in assenza dei presupposti giustificati, risultano ancora più inaccettabili, quando si consideri che l'opposizione nella settimana in corso aveva assentito, nonostante che il previsto svolgimento del *referendum* costituzionale avrebbe richiesto la sospensione dei lavori, a tenere almeno una seduta d'Assemblea. Esprime poi perplessità per alcune dichiarazioni rese dal ministro Giovanardi. L'atteggiamento tracotante della maggioranza, che si è manifestato anche nel corso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, è un dato di fatto. Dopo aver ribadito che la convocazione delle Commissioni riunite è assolutamente irrituale e contraria alle norme del Regolamento, il senatore Brutti dichiara che la sua parte politica si opporrà con ogni possibile strumento al prosieguo dell'*iter* pur rimanendo inalterati i rapporti di stima condivisa che esistono personalmente con i singoli componenti della Commissione.

Il senatore CONSOLO ritiene che nessuna parte dell'articolo 29 del Regolamento sorregga la tesi dell'irritualità della convocazione delle Commissioni riunite: d'altra parte il provvedimento all'esame delle Commissioni era anche l'unico a queste assegnate e dunque non vi erano spazi di programmazione, atteso l'unico testo da esaminare.

Il senatore D'ONOFRIO, in relazione ad interpretazioni non appropriate che sono state avanzate circa le dichiarazioni rese dal ministro Giovanardi in ordine al provvedimento in esame, fa presente che questi si è in realtà limitato ad annunciare che il Governo si atterrà alle scelte che saranno assunte dalle Camere.

Nel merito, sottolinea l'opportunità di una sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento, auspicabilmente già nella giornata di domani.

La senatrice DE PETRIS ribadisce la irritualità della convocazione delle Commissioni riunite attesa la mancanza di una decisione al riguardo dell'Ufficio di Presidenza, chiedendo, poi, se non vi sia stata una richiesta di convocazione da parte del Presidente del Senato ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 29 del Regolamento del Senato.

A giudizio del senatore DALLA CHIESA la convocazione delle Commissioni riunite è da ritenersi nulla. Di fronte alla assoluta mancanza di rispetto per le regole procedurali, l'opposizione resta priva di una difesa che – a suo avviso – non è adeguatamente assicurata dal Presidente del

Senato. Mentre l'opposizione è consapevole dell'ovvia esigenza di dover accettare che la maggioranza governi, non altrettanto conforme alle regole istituzionali è che, invece, si realizzi una sorta di vera e propria dittatura della maggioranza. Ritiene inoltre che molti dei colleghi presenti e appartenenti alla maggioranza sono sensibili a queste considerazioni, tuttavia essi si sono fatti spingere dalle circostanze che hanno accompagnato l'iter del provvedimento in discussione. Dopo aver dichiarato di non essere convinto dalle spiegazioni che gli sono state fornite per iscritto dal Presidente della Commissione giustizia in merito alle obiezioni da lui rivolte circa la procedura di convocazione delle Commissioni riunite, il senatore Dalla Chiesa stigmatizza che si sia voluta rompere l'intesa sulla limitazione dell'attività parlamentare nella settimana precedente lo svolgimento del *referendum* costituzionale. Preannuncia che se anche l'opposizione dovrà eventualmente rassegnarsi a subire un disegno di legge di cui non condivide i contenuti, essa non cesserà di opporsi ad ogni violazione del Regolamento.

Il presidente della 2^a Commissione CARUSO fa presente al senatore Dalla Chiesa di aver già risposto in modo circostanziato ai rilievi che egli ha inteso poc'anzi riproporre circa la regolarità dell'odierna convocazione delle Commissioni riunite. Nella presente sede, ritiene quindi opportuno limitarsi a replicare alle sole considerazioni critiche mosse dallo stesso senatore Dalla Chiesa in relazione al fatto che l'ufficio di Presidenza della Commissione giustizia è stato convocato, in questo scorcio iniziale di legislatura, soltanto una volta, prima della pausa estiva. Al riguardo, ricorda che tale riunione ha consentito di far emergere una soluzione ampiamente condivisa circa l'ulteriore corso dei lavori della 2^a Commissione, comportante l'iscrizione all'ordine del giorno di due provvedimenti, uno dei quali proposto dalle opposizioni e ormai pervenuto ad uno stadio molto avanzato dell'esame. Ricorda inoltre che una seconda riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia, programmata per lo scorso 11 settembre, non ha di fatto potuto aver luogo in considerazione delle particolari condizioni determinatesi a seguito degli attentati negli Stati Uniti.

Osserva infine come non possa farsi carico ai Presidenti delle Commissioni riunite della mancata previa convocazione dell'Ufficio di Presidenza congiunto, dal momento che – avendo le Commissioni all'ordine del giorno un solo disegno di legge – non sussisteva alcun margine di discrezionalità ai fini della scelta degli argomenti da trattare.

Il senatore MARITATI chiede la parola.

Il Presidente PROVERA fa presente di non potergliela concedere, in base all'articolo 92, comma 2 del Regolamento, in quanto nella presente discussione è già intervenuto un senatore del Gruppo al quale egli appartiene.

Il presidente Provera, rispondendo quindi ai senatori intervenuti nel corso della precedente discussione, precisa in primo luogo che la convocazione dell'odierna seduta non è stata effettuata in base all'articolo 29, comma 6 del Regolamento, che disciplina la convocazione straordinaria su richiesta del Presidente del Senato, ma nell'esercizio degli ordinari poteri di programmazione che competono ai Presidenti delle Commissioni.

Fa presente poi che l'assegnazione del disegno di legge n. 371-B alle Commissioni riunite 2^a e 3^a è stata annunciata nella seduta n. 46 dell'Assemblea, in data 28 settembre 2001.

Ricorda poi di aver sempre avuto cura, come Presidente della Commissione esteri, di garantire la possibilità di un ampio coinvolgimento dei Gruppi nelle scelte di programmazione dei lavori, facendo presente che, nello scorcio iniziale della legislatura, l'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa, allargato ai Rappresentanti dei Gruppi, si è già riunito per due volte, con un'assiduità quindi senz'altro maggiore di quella rilevabile in altre stagioni politiche.

Per ciò che comunque attiene alle scelte della Presidenza delle Commissioni riunite, nell'associarsi alle considerazioni in precedenza svolte dal senatore Caruso, osserva che la ratifica dell'Accordo in esame riveste carattere di obiettiva urgenza, come già sul finire della scorsa legislatura fu rilevato da un ampio schieramento di forze politiche.

Per le ragioni esposte, anche alla stregua degli approfondimenti condotti con gli uffici, ritiene del tutto infondati i rilievi formulati da alcuni senatori circa la regolarità della convocazione dell'odierna seduta.

Il senatore VILLONE sottolinea l'opportunità di un chiarimento del presidente Provera circa le considerazioni da lui effettuate alla fine del suo intervento in ordine al ruolo svolto dagli uffici in sede di convocazione dell'odierna seduta: si associa a tali affermazioni il senatore BRUTTI.

Il senatore D'ONOFRIO sottolinea l'assoluta inopportunità di alimentare pericolose confusioni tra gli ambiti di responsabilità degli organi politici e la sfera di operatività degli uffici.

Il presidente PROVERA ribadisce di considerare del tutto corrette le scelte da lui assunte nella presidenza delle Commissioni riunite, precisando di non avere alcuna difficoltà ad assumersi le relative responsabilità avendo verificato, sulla scorta del Regolamento e sentiti gli uffici, l'insussistenza di condizioni ostative alla convocazione della odierna seduta.

Dà quindi la parola ai relatori per la loro esposizione introduttiva.

Il senatore CENTARO, relatore per la 2^a Commissione, si sofferma sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, a cominciare da quella contenuta nell'articolo 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati con la quale viene data una definizione del reato di truffa in materia fiscale. Al riguardo ricorda che l'articolo II, paragrafo 3, dell'Ac-

cordo oggetto di ratifica, prevede che l'assistenza giudiziaria è concessa anche qualora i fatti costituiscano appunto truffa in materia fiscale, così come definita dal diritto dello stato richiesto. Mancando nell'ordinamento italiano una specifica fattispecie di truffa fiscale, l'articolo 2 in questione definisce cosa deve intendersi a tal fine e lo fa sostanzialmente rifacendosi alla fattispecie dell'articolo 640 del codice penale e integrando tale definizione sia con il richiedere che la condotta deve defraudare l'ente pubblico di un tributo, sia con il riferimento alle soglie di punibilità in considerazione delle novità introdotte con il decreto legislativo n. 74 del 2000.

La Camera ha poi modificato la disposizione di carattere transitorio – contenuta ora nell'articolo 18 del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento – inserendovi tre commi aggiuntivi. Al comma 3 dell'articolo 18 si prevede che nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria nei procedimenti in corso, a seguito della dichiarazione di inutilizzabilità o di nullità degli atti assunti mediante rogatoria, ritenga di doverli rinnovare, i termini di custodia cautelare possono essere sospesi con ordinanza appellabile ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura penale. Si prevede l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 304 del medesimo codice, che fissano i limiti massimi di durata della custodia cautelare ai fini qui considerati. Il successivo comma 4 stabilisce che, nell'ipotesi di cui al comma 3, se i processi riguardano i reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, i termini di custodia cautelare sono obbligatoriamente sospesi per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti. La sospensione è disposta sempre con ordinanza appellabile ai sensi dell'articolo 310 e restano comunque fermi i limiti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale. Infine il comma 5 dispone che nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, il termine di prescrizione resta sospeso per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. In merito a tale ultima previsione il relatore Centaro è del parere che essa vada interpretata nel senso che il rinvio ai precedenti commi 3 e 4 deve intendersi come un rinvio alle ipotesi di rinnovazione degli atti ivi contemplate con la conseguenza che la sospensione dei termini di prescrizione presuppone esclusivamente che a tale rinnovazione si proceda e non è invece limitata esclusivamente a quei procedimenti in cui la rinnovazione è altresì accompagnata dalla adozione di un'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare.

Segue una breve interruzione del senatore AYALA che dichiara a titolo personale di concordare con l'interpretazione prospettata dal relatore Centaro per i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18.

Il relatore CENTARO, riprendendo il suo intervento, ribadisce la propria interpretazione delle disposizioni su cui ha richiamato l'attenzione anche il senatore Ayala, pur rilevando che esse avrebbero potuto probabilmente essere formulate in maniera più chiara sul piano tecnico.

Infine informa i componenti delle Commissioni riunite che in data 27 settembre 2001 il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato una risoluzione – è da notare che si è preferito non utilizzare lo strumento del parere ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 195 del 1958 – avente ad oggetto i contenuti del disegno di legge di ratifica in esame e che è a disposizione di tutti i commissari.

Interviene quindi il senatore PELLICINI, relatore per i profili attinenti alla competenza della 3^a Commissione, richiamandosi a quanto da lui dichiarato in sede di esame del provvedimento in prima lettura e associandosi alle valutazioni espresse dal relatore Centaro.

Osserva poi come le preoccupazioni che sono state espresse circa la possibilità di gravissime ripercussioni negative ove il disegno di legge dovesse restare invariato siano in realtà largamente infondate ove si consideri la portata effettiva delle disposizioni. Ciò, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che hanno introdotto la possibilità di sospendere i termini di custodia cautelare e di prescrizione per consentire l'eventuale rinnovazione degli atti.

Il senatore CALVI ribadisce il forte dissenso – da lui già espresso in occasione dell'esame in prima lettura – nei confronti del provvedimento in discussione. L'articolo 18 del disegno di legge che in tema di disposizioni transitorie si presenta effettivamente come un correttivo rispetto all'articolo 12 del testo approvato in prima lettura dal Senato con il quale venivano previsti e disciplinati i casi di inutilizzabilità dei mezzi di prova acquisiti all'estero. Peraltro l'articolo 18, come formulato con gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento desta profonda preoccupazione, considerato che non vi sono – a suo avviso – i presupposti per accogliere l'interpretazione che dell'articolo stesso ha dato il relatore Centaro: a suo diverso avviso, infatti, la sospensione del termine di prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 18 si applicherebbe solo ai casi in cui vi sia applicazione di misure cautelari. Di conseguenza non vi sarebbe la sospensione del termine di prescrizione qualora, pur essendo stati commessi reati particolarmente odiosi, non sarebbero in atto le predette misure. Si tratta dunque di una norma che crea indubbi equivoci interpretativi anche se si propone di porre rimedio al *vulnus* prodotto dall'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Il senatore ANDREOTTI manifesta rammarico per il fatto che siano state chiamate in causa da taluno responsabilità degli uffici per decisioni che devono essere considerate esclusivamente di pertinenza degli organi politici.

Per quanto riguarda il provvedimento all'esame della Commissione, rileva come l'Accordo oggetto della ratifica sia suscettibile di assicurare un importante contributo al contrasto dell'illegalità, e come tale sia meritevole di una sollecita ratifica, prescindendo dall'esistenza di posizioni che, in assunto, potrebbero ricavarne un vantaggio. Va poi considerato

che l'oggetto dell'esame odierno è esclusivamente rappresentato dalle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, e quindi non vi è più la possibilità di riconsiderare l'impianto complessivo del disegno di legge. Osserva infine come una parte delle divergenze possa essere forse superata sulla base di una comune posizione dei Gruppi in ordine all'interpretazione dell'articolo 18 del disegno di legge.

Il senatore MARITATI paventa le difficoltà di interpretazione che certamente si determineranno per la presenza di una norma equivoca come quella di cui all'articolo 18 sulla sospensione della prescrizione e condivide l'interpretazione del senatore Calvi circa il fatto che il richiamo all'articolo 159 del codice penale nel comma 5 dello stesso articolo 18 rende inequivoca l'applicazione della sospensione stessa solo ai casi in cui sia stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare. Tale presupposto lascia pertanto inalterata la situazione del decorso della prescrizione nei reati particolarmente offensivi, ma non assistiti dalla applicazione di misure limitative della libertà personale: fra questi il falso in bilancio. Dopo essersi richiamato al senso di responsabilità che deve essere comune a tutti i componenti delle Commissioni riunite, sottolinea che occorre approvare un provvedimento che sia finalizzato alla tutela degli interessi generali ed invita ad approfondire con onestà e coerenza, senza precipitazione, la tematica affrontata dal provvedimento in titolo.

Il senatore AYALA sottolinea come fin dai primi anni Ottanta era emersa la necessità di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria con la Svizzera e, da questo punto di vista, appare indubbia l'importanza rivestita dall'Accordo concluso dall'Italia con questo Paese di cui il disegno di legge in titolo propone di autorizzare la ratifica. D'altra parte, tale disegno di legge va valutato anche considerando i contenuti che sono stati in esso inseriti nel corso dell'esame, i quali vengono ad incidere in maniera assai rilevante sulla sua portata.

Tenendo conto dei limiti in cui è ristretto l'esame in seconda lettura del disegno di legge in titolo ritiene essenziale richiamare l'attenzione sulla problematica – sulla quale già altri si sono soffermati – dell'interpretazione da dare ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18. Ha brevemente interrotto l'intervento del relatore Centaro in precedenza proprio perché voleva che rimanesse traccia nei lavori preparatori di un'interpretazione che appare ampiamente condivisa, anche se deve rilevarsi – come lo stesso relatore ha riconosciuto – che le norme in questione non sono scritte in maniera felice e non brillano per chiarezza. A questo proposito non può allora non richiamare l'attenzione sul dovere innegabile del legislatore di predisporre testi normativi che si prestino il meno possibile ad equivoci interpretativi e invita la maggioranza a riflettere sull'opportunità di apportare alle predette disposizioni qualche modifica che valga a meglio esplicitarne il senso, considerando altresì che ciò non impedirebbe comunque di pervenire in tempi rapidissimi alla definitiva approvazione del disegno di legge, senza venir meno a quelle ragioni di urgenza che, pur non es-

sendo a suo avviso comprensibili, sono state però poste in evidenza dall'attuale maggioranza.

Il senatore BRUTTI mette in rilievo la portata delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento al provvedimento in titolo, il quale – nel dare attuazione all'Accordo fra Italia e Svizzera – introduce significativi cambiamenti nel codice di procedura penale. Nel merito, non può fare a meno di esprimere un giudizio assai critico, richiamandosi anche alla presa di posizione espressa recentemente su un quotidiano dall'ambasciatore svizzero in Italia. Al riguardo invita la Commissione a considerare gli effetti che nel contesto internazionale deriveranno dall'approvazione di un provvedimento che, egli osserva, rappresenta un passo indietro rispetto alla avanzata frontiera che era stata raggiunta nella collaborazione giudiziaria fra l'Italia e la Svizzera. Applicando le regole dell'interpretazione all'articolo 18, come introdotto dalla Camera dei deputati, non si può fare a meno di rilevare che il linguaggio utilizzato dai commi aggiunti dall'altro ramo del Parlamento manca di chiarezza e univocità e finisce per determinare problemi interpretativi. Ciò, in concreto, a parte le ipotesi dei gravi reati con custodia cautelare in corso, finirà per determinare l'impossibilità di sospendere la prescrizione per reati gravemente lesivi come – tra gli altri – quelli di corruzione.

Prima di affrontare il merito della discussione, il senatore VILLONE replica al senatore Andreotti sulle questioni procedurali dibattute ad inizio seduta, nel senso che egli ritiene che tanto le norme regolamentari quanto la prassi confermino che non siano i singoli Presidenti a predisporre l'insediamento di determinati provvedimenti nell'ordine del giorno delle Commissioni, sia operanti singolarmente sia riunite, a meno che non vi siano dei termini specifici da rispettare imposti dal calendario dell'Assemblea o da scadenze di natura costituzionale. Osserva inoltre che gli uffici non dovrebbero mai essere chiamati a sostegno delle proprie opinioni, per le quali vi dovrebbe sempre essere la piena assunzione di responsabilità da parte dei Presidenti. Nel caso specifico poi esprime forti dubbi che gli uffici abbiano affermato che le modalità di convocazione della seduta odierna fossero conformi al Regolamento del Senato e alla prassi.

Quanto al provvedimento in esame, egli rileva che le proclamate facilitazioni per l'esercizio dell'attività giudiziaria che con esso si intendono introdurre rimangono tuttavia sul terreno di una mera enunciazione verbale. La procedura delle rogatorie, infatti, rappresenta il punto di snodo tra due o più sistemi giudiziari e per sua natura deve quindi essere flessibile ed elastica, altrimenti non è in grado di svolgere la funzione che le è propria. Al contrario, non solo l'articolo 13 – che non è stato modificato dalla Camera dei deputati – introduce elementi di rigidità nella disciplina normativa in materia, ma anche l'articolo 18, emendato dall'altro ramo del Parlamento, prevede disposizioni limitative, in quanto appare non rescindibile la connessione tra la sospensione dei termini di prescrizione e i soli reati in relazione ai quali si è fatto ricorso alla custodia cautelare. Ciò

contrasta con le pressanti esigenze emerse a livello internazionale di realizzare un sistema di rogatorie che costituisca un efficace interfaccia tra le autorità giudiziarie dei diversi Paesi.

L'elevata attenzione internazionale per i lavori parlamentari che si stanno svolgendo in merito al disegno di legge n. 371-B è sottolineata anche dalla senatrice DE ZULUETA, che registra un particolare interesse non solo da parte dei mezzi di comunicazione, ma anche al livello ufficiale delle ambasciate, dalle quali – secondo quanto a lei risulta – sono stati predisposti rapporti di tono preoccupato sulle vicende italiane. Le organizzazioni internazionali, infatti, stanno seguendo una direzione opposta in materia di cooperazione giudiziaria rispetto al provvedimento all'esame delle Commissioni riunite; ciò è confermato sia, in ambito ONU, dai contenuti della Convenzione per la cooperazione giudiziaria del 2000, aperta alla firma, sia dalle decisioni assunte in merito dal Consiglio europeo di Tampere.

L'Accordo fra Svizzera e Italia ha peraltro aperto una strada mai sperimentata in precedenza, che intende seguire un percorso innovativo, dal momento che si va oltre quanto stabilito dall'Accordo tra Svizzera e Stati Uniti d'America e si arriva a infrangere un autentico tabù della legislazione svizzera, rappresentato dal reato di truffa fiscale. La parte del disegno di legge che riguarda l'esecuzione in Italia dell'Accordo rappresenta invece uno strumento peggiorativo rispetto a quelli già esistenti. La soluzione migliore sarebbe allora quella di uno stralcio delle norme di attuazione, che potrebbero essere esaminate successivamente senza intralciare una rapida ratifica dell'Accordo. Nell'impossibilità di adottare questa scelta, il male minore è costituito dall'introduzione di ulteriori modifiche al provvedimento, secondo quanto suggerito poc'anzi dal senatore Brutti.

Ella invita infine i colleghi ad agire rispondendo alle proprie coscienze più che alle indicazioni dei Gruppi, in modo da corrispondere alle attese della comunità internazionale e allontanare l'impressione di una ratifica dell'Accordo, e soprattutto di una sua attuazione, eccessivamente frettolosa.

Il presidente CARUSO osserva che giustamente il senatore Calvi ha indicato nell'articolo 13 del disegno di legge – corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato – il punto di criticità del provvedimento, in quanto con esso si prevede la sanzione estrema dell'inutilizzabilità degli atti assunti mediante rogatoria in caso di violazione delle norme di cui al comma 1 dell'articolo 696 del codice di procedura penale, senza contemplare una graduazione differenziata delle relative sanzioni. Nel ribadire tale scelta, la Camera dei deputati ha tuttavia individuato una norma di bilanciamento grazie all'emendamento che ha inteso aggiungere i commi 3, 4 e 5 all'articolo 18, disponendo così la sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione nella predetta ipotesi di inutilizzabilità o di nullità degli atti assunti mediante rogatoria.

Il Presidente concorda altresì con il relatore Centaro e con il senatore Ayala circa l'interpretazione che la sospensione dei termini di prescrizione, disciplinata dal comma 5 dell'articolo 18, si riferisca in egual misura alle ipotesi contemplate dai precedenti commi 3 e 4. I presentatori dell'emendamento nell'altro ramo del Parlamento, in effetti, erano animati dalla preoccupazione che la rinnovazione degli atti potesse comportare la scarcerazione di pericolosi criminali. Ma l'articolo 159 del codice penale già prescrive che, qualora la sospensione dei termini della custodia cautelare sia imposta da norme di legge, vi sia la corrispondente sospensione dei termini di prescrizione. L'unica interpretazione possibile quindi è nel senso che il comma 5 dell'articolo 18 faccia riferimento alle ipotesi di rinnovazione degli atti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e che a tali ipotesi venga ricollegata la sospensione dei termini di prescrizione, senza che tale effetto sia limitato ai soli casi in cui sia stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare. Egli ritiene inoltre che l'accoglimento di alcune modifiche al testo in esame, in prossimità degli impegni legislativi imposti dalla sessione finanziaria, si traduca in uno slittamento dell'approvazione del provvedimento al mese di gennaio del 2002.

Invita infine i commissari a considerare l'eccezionalità del ricorso alle rogatorie rispetto all'insieme dei procedimenti giudiziari e del resto il disegno di legge si riferisce a un numero di casi ancora più ristretti, quelli cioè relativi alla necessità di rinnovare gli atti nell'ipotesi in cui fossero stati mal trasmessi o male acquisiti.

Ad avviso della senatrice DE PETRIS, è proprio il numero esiguo dei procedimenti – ora ricordato dal Presidente – che potrebbero essere interessati dal provvedimento in esame a costituire un fondamentale elemento di preoccupazione.

Pur essendo emerse nel corso della discussione, soprattutto da parte dei colleghi giuristi, interpretazioni differenti in merito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 18, sembra difficile non rilevare come da una lettura lineare di quelle disposizioni risulti l'inscindibile nesso tra la sospensione dei termini di prescrizione e i casi in cui si è ricorsi alla custodia cautelare. Dal momento che il comma 3 prevede la discrezionalità nell'operato dei giudici, le cui ordinanze di sospensione dei termini sarebbero fra l'altro appellabili, sono evidenti gli inconvenienti di un simile assetto normativo.

Più in generale, l'opzione preferibile sarebbe quella di una distinzione, anche ai fini dell'*iter* parlamentare, tra le disposizioni di esecuzione introdotte dal provvedimento e la ratifica vera e propria. In ogni caso ritiene che emendare il disegno di legge non determini ritardi insopportabili ai fini della sua approvazione definitiva.

Ritornando sulle questioni procedurali che hanno occupato le Commissioni in inizio di seduta, il senatore CAVALLARO evidenzia come un ormai consolidato indirizzo di giurisprudenza amministrativa vada nel senso che la violazione delle regole di convocazione degli organi col-

legiali e di fissazione dei relativi ordini del giorno sia causa di annullamento delle sedute, dei connessi verbali e delle conseguenti deliberazioni assunte in quella sede. Nel gestire questa delicata fase procedurale la presidenza delle Commissioni riunite ha invece mostrato scarsa attenzione per le esigenze dell'opposizione, la quale desiderava risultasse chiaro che la competenza in merito alla deliberazione sull'ordine del giorno non è allocata nel Presidente o nei Presidenti delle Commissioni congiunte, bensì è in capo all'ufficio di presidenza. Egli esprime quindi l'auspicio che per il futuro vengano maggiormente comprese le ragioni dell'opposizione, a cui rimane, in caso contrario, l'unico rimedio della protesta in Aula, salvo immaginare incidenti di costituzionalità.

Nel merito del provvedimento, il senatore ritiene che la nuova disposizione introdotta dall'altro ramo del Parlamento, relativa alla possibilità attribuita all'autorità giudiziaria di rinnovare gli atti assunti mediante rogatoria qualora essi siano colpiti da dichiarazione di inutilizzabilità o di nullità, faccia sorgere l'esigenza di un maggiore approfondimento circa la sua interpretazione. Non è chiaro infatti se la norma possa riferirsi a qualsiasi tipo di reato; al tempo stesso l'ipotesi che autorità giudiziarie di almeno due Paesi perseguano i colpevoli di un determinato reato lascia presagire che comunque non dovrebbe trattarsi di reato lieve. In conclusione, un'opportuna pausa di riflessione attorno a questi problemi interpretativi potrà restituire dignità a un lavoro parlamentare che si vorrebbe invece assolvere in maniera ingiustificatamente affrettata.

Il presidente CARUSO dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica il senatore CENTARO, relatore per la 2^a Commissione, sottolinea in via generale come le modifiche al codice di procedura penale, proposte nel disegno di legge di ratifica in esame, vadano in realtà proprio nel senso di ampliare la possibilità di far ricorso in modo utile alla cooperazione giudiziaria internazionale. I maggiori vincoli che da alcune delle disposizioni in questione derivano sul piano procedurale sono in realtà funzionali ad una piena utilizzabilità degli atti così formati nel processo penale italiano, piena utilizzabilità che in diverso contesto normativo potrebbe essere più agevolmente contestata.

Non condivide poi le valutazioni espresse circa i rischi e gli inconvenienti che potrebbero derivare dalla futura approvazione del disegno di legge in titolo, mentre con riferimento alla soluzione prospettata dalla senatrice De Zulueta di limitarsi alla sola autorizzazione alla ratifica o al solo ordine di esecuzione, osserva che se si accedesse a tale ipotesi, verrebbe autorizzata la ratifica di un trattato che risulterebbe poi inapplicabile in concreto nell'ordinamento italiano, perché privo di quelle misure di accompagnamento che sono a tal fine indispensabili.

In merito all'interpretazione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 non può che rifarsi alle considerazioni da lui già svolte e a quelle nello stesso senso del presidente Caruso. Per quanto concerne poi il fatto che indubbiamente le disposizioni di cui ai predetti commi 3, 4 e 5 sono formulate in

maniera che dal punto di vista tecnico potrebbe essere migliorabile, non può non rilevare che gli inviti dell'attuale opposizione a tener conto di questo profilo si pongono in singolare contrasto con l'atteggiamento di chiusura che queste stesse forze politiche ebbero nel corso della precedente legislatura, quando costituivano la maggioranza in Parlamento, a fronte di critiche non solo fondate, ma spesso di carattere esclusivamente tecnico, che concernevano il merito di alcuni provvedimenti che vennero comunque approvati senza modifiche.

Conclude sottolineando con forza l'esigenza, peraltro emersa nel corso del dibattito, di una definitiva approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra Italia e Svizzera.

Il sottosegretario VALENTINO evidenzia come in passato proprio nella materia delle rogatorie le esigenze di celerità hanno talora comportato delle forzature sul piano del rispetto delle regole di acquisizione probatoria e tali forzature hanno a loro volta determinato problemi ai quali il disegno di legge in esame ha inteso porre rimedio. Da questo punto di vista, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati alla disposizione transitoria di cui all'articolo 18 sono semplicemente volte a evitare che l'entrata in vigore di una disciplina processuale più garantista possa, nei processi pendenti, risolversi in un vantaggio per gli imputati di gravi reati.

Ritiene poi che, per quel che attiene alle problematiche relative alla cooperazione giudiziaria in campo internazionale, la formulazione dell'articolo 696 del codice di procedura penale – che sancisce il carattere residuale delle disposizioni codicistiche rispetto a quelle contenute nelle Convenzioni internazionali – assicuri al quadro normativo di riferimento tutta la flessibilità necessaria per far fronte alle diverse esigenze che in prosieguo di tempo possono presentarsi. In questo contesto evocare il terrorismo come alcuni hanno fatto nel corso della seduta odierna significa evocare soltanto un dato suggestivo, ma non evidenziare reali carenze dell'impianto normativo proposto.

Per quel che attiene poi – in particolare – alla problematica dell'interpretazione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18, è dell'avviso che tali disposizioni vadano intese nel senso che la sospensione del termine di prescrizione prevista dal comma 5 si verifica solo nei casi, in cui ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, sia stato emesso un provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare.

Raccomanda infine la rapida approvazione del disegno di legge.

Le Commissioni riunite convengono poi di fissare per le ore 10 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CARUSO avverte che le Commissioni riunite sono convocate alle ore 11 di domani, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 19,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

Martedì 2 ottobre 2001, ore 11

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (371-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
-

COMMISSIONI 5^a e 12^a RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(12^a - Igiene e sanità)

Martedì 2 ottobre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria (633).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 2 ottobre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani (695).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo (696).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani (695).
 - Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo (696).
-

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 2 ottobre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione (375).
- CENTARO. – Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione (475).

II. Esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica delle disposizioni in materia di notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta (556).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 2 ottobre 2001, ore 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'Euro nel nostro Paese

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina di un membro della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (n. 8).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
- BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- ROTONDO e Giovanni BATTAGLIA. – Differimento del termine per il versamento dei tributi dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia (598).
 - CENTARO. – Proroga del termine per il versamento delle rate di tributi sospesi (603).
 - MINARDO. – Proroga del termine per il versamento delle rate di tributi sospesi a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi (665).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 2 ottobre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo (696).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 2 ottobre 2001, ore 12

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (351).
 - BRUNALE ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria (525).
 - RONCONI. – Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (605).
 - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (628).
 - SPECCHIA ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria (663).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 2 ottobre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di Regolamento recante sgravi fiscali per le imprese che assumono lavoratori detenuti (n. 33).
 - Schema di Regolamento recante fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante (n. 40).
-